

dei requisiti indicati dal Regolamento CEE n. 2081 del 1992 concernente le modalità per la presentazione delle istanze di registrazione comunitaria;

le motivazioni date non appaiono sufficienti per respingere l'istanza quando richiama il paragrafo due dell'articolo 5 che attribuisce alle associazioni il diritto a presentare le domande di registrazione soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono; interpretazione eccessivamente restrittiva, dal momento che il paragrafo uno del medesimo articolo parla di associazioni di produttori e/o trasformatori interessati al medesimo prodotto alimentare, come, appunto, risulta essere l'Associazione che rappresenta i produttori di latte e, quindi, i produttori di una delle materie prime di cui è composto il formaggio;

la Corte di Lussemburgo, supremo organo giurisdizionale comunitario, ha emanato una sentenza secondo la quale «... nel caso di una denominazione di origine composta, il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a pie di pagina nell'allegato del Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996 n. 1107 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine ... non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta...», (procedimenti riuniti C-129/97 e C-130/97);

dal momento che il « Grana Padano » risulta registrato senza alcuna indicazione sotto forma di note a pie di pagina nel suddetto Regolamento, in base a tale sentenza il termine « Grana » può essere utilizzato come denominazione di origine anche per altri formaggi;

non è corretto affermare, come fa il Dipartimento, che il « Grana Piemonte » non è inserito nella seconda revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali allegato al decreto ministeriale 14 giugno 2002, per altro, redatto allo scopo di ottenere deroghe sulla normativa sanitaria comunitaria senza avere alcun riferimento alla normativa sui prodotti DOP (reg. CEE 2081/92), proprio in ragione del suo carattere evocativo della denomina-

zione di origine protetta « Grana Padano », mentre il motivo per cui non è stato richiesto l'inserimento dipende unicamente dal fatto che la domanda del « Grana Piemonte » non contempla richieste di deroghe sulla materia prima;

la medesima associazione ha già presentato analoghe domande per altri formaggi tipici come il « Toma Piemontese », la « Robiola d'Alba », il Tomino di Melle » ed il « Maccagno » ed il Ministero, in questi casi, non ha avuto nulla da obiettare —:

quali azioni il Ministero intenda adottare per correggere un'istanza di rifiuto basata su motivazioni non convincenti ed in contrasto con decisioni analoghe precedentemente assunte dal medesimo ufficio;

in base a quali disposizioni il dipartimento abbia cambiato linea interpretativa per quanto concerne l'accettazione delle domande di registrazione della denominazione di origine protetta richieste dall'Associazione regionale Produttori latte Piemonte. (5-01822)

\* \* \*

*SALUTE*

*Interpellanza:*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il 30 maggio 2002, in seguito a un controllo della polizia stradale in località Fortezza, in prossimità del valico italo-austriaco del Brennero, veniva fermato un camion con 56 cuccioli di cane di razza *beagle* provenienti dall'allevamento Morini di San Polo d'Enza di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo, in Germania, dove sarebbero stati sottoposti a vivisezione per esperimenti scientifici. Gli animali venivano trasportati in gabbie anguste, senza che sussistessero le condizioni igienico-sanitarie necessarie e senza che il conducente disponesse dell'autorizzazione prevista dalla legge per il trasporto di animali vivi; al

momento del sequestro i cuccioli presentavano evidenti segni di malnutrizione e risultavano non sverminati;

secondo quanto denunciato dall'associazione animalista PeTA, l'episodio del 30 maggio 2002, non sarebbe isolato: la ditta Morini è titolare del più grande allevamento italiano di animali per vivisezione e da anni varie associazioni ambientaliste denunciano le condizioni in cui gli animali vi vengono custoditi. Gli stabilimenti della Morini ospitano attualmente cani di razza *beagle*, oltre a centinaia di altri animali destinati ad essere sottoposti a vivisezione, ovvero a esperimenti di tipo comportamentale, neurologico, di fisiologia o di tossicologia, che possono comportare gravi sofferenze e forte angoscia;

il 27 febbraio 2003 sono stati fermati a Fiumicino 16 *beagle* provenienti da un allevamento di *North Rose* (New York) e destinati ad una ditta farmaceutica di Pomezia per la sperimentazione animale. Giunti a Fiumicino con un volo della Delta proveniente da New York, erano accompagnati da un certificato datato 19 febbraio;

il 25 marzo 2003 è stato bloccato, a Bari, un carico di una quarantina di cani che, secondo alcune associazioni animaliste, era diretto in Svizzera e, in parte, in Germania per essere impiegato nella sperimentazione; gli animali, meticcii, erano stati trasferiti, nel 2001, da una struttura di Parabita, ritenuta inadeguata dai NAS, ad un canile privato a Neviano sulla provinciale Collepasso-Tuglie, in provincia di Lecce; la partenza dei cani è stata temporaneamente scongiurata perché i carabinieri hanno fatto presente ai gestori del canile di Neviano che, dal momento del trasferimento, gli animali sono sottoposti a sequestro e che quindi non possono essere trasferiti senza l'autorizzazione della procura;

secondo fonti del ministero della salute i laboratori autorizzati a realizzare la sperimentazione animale sono circa 700 in Italia e, di questi, 233 hanno dichiarato, nel 2000, al ministero, di fare esperimenti;

in Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato principalmente dal decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva CEE n. 86/609 e dalla legge n. 413 del 1993 « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale » —:

quali siano i dati in possesso del Governo in ordine ai fatti in oggetto;

se non ritenga opportuno predisporre adeguate ispezioni nei canili privati e convenzionati per chiarire quanto accade ed impedire che si verifichino casi analoghi a quello accaduto il 25 marzo 2003, tenendo in considerazione il fatto che in molti paesi stranieri le norme sulla vivisezione non sono rigide come nel nostro;

se non ritenga opportuno effettuare accertamenti nei centri in cui viene praticata la sperimentazione animale, intensificando le azioni di sorveglianza degli animali stabulati, verificando in particolare l'esistenza e la completezza della necessaria documentazione relativa agli animali stessi (provenienza, idoneità fisica, assistenza veterinaria, eccetera);

se non ritenga opportuno effettuare, presso i laboratori in cui viene praticata la sperimentazione animale, gli opportuni controlli circa l'effettivo numero degli animali presenti e verificare la corretta compilazione e l'aggiornamento dei registri;

se non ritenga opportuno realizzare un controllo delle autorizzazioni alla sperimentazione animale e della loro scadenza secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 7, commi 2 e 3, e articoli 8 e 9 e in caso affermativo quanti e quali siano i laboratori che lavorano con permessi regolari e quanti e quali risultassero lavorare con permessi scaduti;

quali dati siano in possesso del Governo circa le comunicazioni che i laboratori autorizzati sono tenuti a dare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 7, comma 1, riguardo agli esperimenti su animali che stanno svolgendo oppure hanno svolto, e, in caso non sia avvenuta alcuna comunicazione, se non ritenga opportuno predisporre adeguati controlli;

se non ritenga opportuno realizzare controlli delle condizioni degli stabulari affinché siano garantiti i requisiti sanitari ed il benessere animale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992, articolo 5 e se tali controlli possano essere estesi anche nelle università, in particolare nei singoli istituti e/o dipartimenti di qualsiasi orientamento scientifico;

come si deve intendere e a cosa si riferisce il significato della dicitura « provenienza da altre fonti » contenuta nella tabella 1 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 279 del 30 novembre 2001 che si riferisce agli « animali utilizzati in relazione alla provenienza ».

(2-00692) « Zanella, Boato, Vendola, Lion, Rocchi, Cima, Azzolini ».

#### **Apposizione di firme ad interrogazioni.**

L'interrogazione a risposta scritta Colasio e Sandi n. 4-05814, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 25 marzo 2003, deve intendersi sottoscritta anche del deputato Bimbi.

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Gambini e altri n. 5-01814, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 26 marzo 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Zunino e Tolotti.

#### **Pubblicazione di un testo riformulato.**

Si pubblica il testo riformulato della mozione Violante ed altri n. 1-00177 pubblicata nell'allegato B della seduta n. 287 del 26 marzo 2003.

La Camera,

premesso che:

tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani e di assistenza ai rifugiati e alle vittime di guerra, e prioritariamente

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e la Croce Rossa internazionale, confermano che la guerra contro l'Iraq è tale da provocare una « catastrofe umanitaria », prevedendo un afflusso di sfollati e profughi pari a centinaia di migliaia di persone in fuga dal solo territorio iracheno, senza considerare gli effetti a catena che si potranno determinare nell'intera area;

seppur la maggior parte dell'esodo di persone provenienti dall'Iraq si riverserà sui Paesi confinanti è prevedibile che parte di tale esodo si riverserà in Europa, e dunque anche in Italia, che potrebbe rappresentare per la sua posizione geografica il principale punto di ingresso, insieme alla Grecia, nell'Unione europea;

nel caso in cui in Turchia si verifichi un aumento della tensione interna tra il Governo e la popolazione kurda, che aspira a una maggiore autonomia, la gravità complessiva dell'esodo verso occidente potrebbe ulteriormente accentuarsi, coinvolgendo anche i kurdi di quest'ultimo Paese, specie considerando che « nel territorio del Kurdistan turco è stato proclamato lo stato di emergenza e che recentemente il partito dell'HADEP, uno dei maggiori partiti politici kurdi, è stato dichiarato fuori legge dalla magistratura turca »;

l'appello di *Amnesty International*, ICS-Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere, promotori della campagna « Diritto d'Asilo: una questione di solidarietà », richiama l'attenzione sul fatto che l'esodo verso l'Europa e l'Italia potrebbe non avvenire in tempi brevi, considerato che tanto la situazione di guerra aperta quanto le distanze geografiche potrebbero, in una prima fase, rallentare gli spostamenti di popolazione, dilatando nel tempo un flusso continuo, anche se non immediatamente e drammaticamente visibile. Ciò trova conferma nel forte aumento di arrivi in Europa e in Italia, registrato negli ultimi mesi, di cittadini iracheni e di kurdi provenienti sia dalla Turchia che dall'Iraq;

alla luce dell'articolo 10 della Costituzione italiana, della Convenzione di